

226.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	5637	<b>Disegno di legge di conversione n. 2908:</b>	
<b>Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Modifica della composizione)</b> .....	5636	(Articolo unico) .....	5603
<b>Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio (Modifica della composizione)</b> .....	5636	(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	5603
<b>Consiglio regionale della Lombardia (Trasmissione di documento)</b> .....	5637	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5604
<b>Corte dei conti (Trasmissione di documenti)</b> .....	5636	(Emendamenti) .....	5608
<b>Disegno di legge di conversione S. 1905 (approvato dal Senato) n. 2939:</b>		(Ordini del giorno) .....	5610
(Articolo unico) .....	5593	<b>Disegno di legge di conversione S. 1812 (approvato dal Senato) n. 2913:</b>	
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	5593	(Articolo unico) .....	5617
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5596	(Modificazioni apportate in sede di conversione, nel testo della Commissione) .....	5617
(Emendamenti) .....	5598	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	5618
(Ordini del giorno) .....	5599	(Tabella annessa all'articolo 1) .....	5623
		(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	5623
		<b>Documenti ministeriali (Trasmissioni)</b> .....	5637

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1995

	PAG.		PAG.
<b>Missioni valesvoli nella seduta del 27 luglio 1995</b> .....	5635	<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) .....	5635
<b>Proposta di legge costituzionale n. 469-2840-2880-2888:</b>		(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5635
(Questione sospensiva) .....	5589	(Trasmissione dal Senato) .....	5636
(Articolo 1) .....	5589		
(Emendamenti e subemendamento) .....	5589	<b>Proposte di legge costituzionale (Annunzio) ..</b>	5635

*PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA ED ALTRI — BERLINGUER ED ALTRI — MOIOLI VIGANÒ ED ALTRI — ANDREATTA ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 48, 56 E 57 DELLA COSTITUZIONE PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (469-2840-2880-2888)*

---



## QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,  
premessò che:

la proposta di legge costituzionale AC n. 469-2840-2880-2888-A si propone di modificare gli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero;

tale obiettivo coinvolge la responsabilità di nazioni in cui i cittadini italiani attualmente risiedono, dovendosi sui territori di quei paesi esercitare le operazioni di voto e la campagna elettorale, tant'è che non pochi di essi sollevano motivate obiezioni all'esercizio del diritto di voto nei loro stati;

sospende

la discussione del provvedimento per effettuare una preventiva verifica con le nazioni interessate sulla disponibilità a sottoscrivere intese internazionali che consentano l'espletamento delle operazioni di voto in tutte le sue varie fasi a partire dalla campagna elettorale. Questo percorso serve, tra l'altro, ad accelerare un iter più rapido all'approvazione di una legge che garantisca, davvero, un diritto da lungo tempo atteso dai nostri connazionali residenti all'estero.

Brunetti, Moroni, Carazzi, Pistone, Voccoli, Saia, De Angelis, Luigi Marino, Barzanti, Grimaldi.

## ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

« La legge disciplina le condizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero ».

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1. Vito, Calderisi, Strik Lievers, Vigevano, Taradash.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 2.

*Sostituire le parole da: i limiti fino a: all'estero con le seguenti: le condizioni alle quali è riconosciuto il diritto di voto dei*

cittadini italiani residenti all'estero e le modalità del relativo esercizio.

0. 1. 2. 1.

Vigneri, Napolitano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente:

« La legge stabilisce i limiti e le modalità del diritto di voto dei cittadini

italiani residenti all'estero, nel rispetto dei principi di cui al secondo comma ».

1. 2. Vigneri, Napolitano, Bassanini, Maselli.

*Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, le parole: fermi restando le garanzie e i caratteri del voto di cui al successivo comma, nel rispetto delle norme concordate tra gli Stati la cui validità è confermata da ratifica del Parlamento.*

1. 3.

Moroni, Brunetti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1905. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONI AEROPORTUALI, DI TRASPORTI ECCEZIONALI E DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI EMERGENZA (APPROVATO DAL SENATO) (2939)**

---





ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, 25 febbraio 1995, n. 49, e 29 aprile 1995, n. 133.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti

locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-ter. Alle dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.

1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-*sexies*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-*septies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-*sexies* del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore »;

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991 »;

*il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

« 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-*ter*, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-*ter*. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze — Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo

di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 »;

*al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, »;*

*dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

« 6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.

6-ter. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ».

*All'articolo 2:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della

società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne »;

*il comma 3 è soppeso;*

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « tra Roma e Belgrado » sono sostituite dalle seguenti: « tra i due Paesi »;*

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile

1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività" »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano" ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 30 giugno 1996.

2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti

nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei

beni demaniali in uso alla concessionaria, nonché al traffico passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

#### ARTICOLO 2.

1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato, sotto forma di comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due assistenti di qualificata esperienza professionale, nonché, ai fini del riordino, di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati gli assistenti e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie.

## ARTICOLO 3.

1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli *standard* internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

## ARTICOLO 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a partire dal 31 gennaio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10. ».

## ARTICOLO 5.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente: « I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere il rilascio della relativa abilitazione professionale purché esibiscano idonea certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività ».

## Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

*Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:* sono abrogate *fino alla fine del periodo con le seguenti:* lo Stato, gli enti pubblici, l'IRI, le regioni, gli enti locali possono partecipare anche con quote maggioritarie nelle società di gestione aeroportuale.

## 1. 1.

Boghetta, Marco Rizzo.

*Al comma 1-ter, dopo le parole:* Alle dismissioni *inserire la seguente:* eventuali.

## 1. 2.

Boghetta, Marco Rizzo.

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano anche alle società e agli enti che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali.

1. 6.

Governo.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

1. 7.

Governo.

Al comma 1-quinquies, all'alinea, sopprimere le parole da: per il periodo di tre anni fino a della gestione.

1. 3.

Boghetta, Marco Rizzo.

Al comma 1-quinquies, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) mantenimento della condizione contrattuale pregressa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile così come modificato dall'articolo 47, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

1. 4.

Bolognesi, Nappi, Guerra.

Al comma 1-septies, sopprimere le parole da: nei tre anni fino a: presente decreto.

1. 5.

Boghetta, Marco Rizzo.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in società per azioni.

2. 1.

Boghetta, Marco Rizzo.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

appurati i continui ritardi che si verificano nel trasporto nazionale;

atteso che in sede di indagine conoscitiva sul trasporto aereo della IX Commissione è risultato che i ritardi sarebbero da imputare alla organizzazione dei turni del personale di volo e alla mancanza di personale specializzato addetto alla programmazione degli aeromobili;

impegna il Governo

a verificare entro il 31 dicembre 1995, con una specifica indagine, i motivi dei ritardi che si verificano nei voli nazionali.

(9/2939/1)

« Boghetta ».

La Camera,

atteso che la normativa recata dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, non esaurisce la materia delle gestioni aeroportuali e, in particolare, non concerne gli aeroporti già affidati sulla base di leggi speciali, sui quali si svolge il novanta per cento del traffico aereo italiano,

impegna il Governo

a proseguire e completare, sottoponendolo al Parlamento, la definizione normativa delle gestioni aeroportuali.

(9/2939/2)

« Mammola, Baccini ».

La Camera,

in considerazione della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, nel quale si stabilisce, all'articolo 2, la trasformazione della AAA-VTAG in SpA, entro sei mesi dalla conversione in legge dello stesso, a mezzo di

un decreto ministeriale previa presentazione in Commissione trasporti di uno schema di massima,

impegna il Governo

prima della emanazione del decreto ministeriale a sottoporre alle competenti

Commissioni parlamentari la definizione normativa sulla trasformazione dell'AAA-VTAG in SpA.

(9/2939/3)

« Baccini, Mammola ».



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO  
1995, N. 287, RECANTE MISURE STRAORDINARIE ED  
URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E  
DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE ED ARMATORIALI  
(2908)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 10, 17 marzo 1995, n. 80, e 19 maggio 1995, n. 179.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

—

*All'articolo 1:*

*al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente:*

« c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento dei porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare complessivo degli interventi, destinati alle compagnie e ai gruppi portuali

che non fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, pari a lire 100 miliardi, è ripartito tenendo conto della funzione economica e sociale dei singoli scali nell'ambito del sistema portuale; del ruolo delle compagnie o dei gruppi portuali nell'ambito del porto in cui operano; del numero dei lavoratori e degli addetti in organico presso ciascuna compagnia o gruppo alla data del 18 marzo 1995; di apposito piano di ristrutturazione o riconversione dell'attività operativa, nonché di apposito progetto degli investimenti e della relativa redditività; della situazione finanziaria delle compagnie e dei gruppi portuali alla data del 31 dicembre 1994 e dell'eventuale piano di risanamento della gestione pregressa di ciascuna compagnia o gruppo portuale. Eventuali disponibilità residue potranno essere utilizzate a favore di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno o del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione. Alla ripartizione degli interventi si provvede sentita la commissione centrale dei ruoli e della produttività di cui al decreto del Ministro della marina mercantile del 15 maggio 1978 »;

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, lettera c), si provvede utilizzando le somme dovute dall'INPS, in

attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della pubblicazione della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme affluiscono, per l'ammontare complessivo di pertinenza, a ciascuna compagnia o gruppo portuale, unitamente a quelle già versate alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione che provvede al relativo rimborso, per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per le stesse finalità alle società cooperative costituite da lavoratori e dipendenti delle organizzazioni portuali e delle compagnie e dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

*2-ter.* Le somme di cui al comma 2-*bis*, nonché i contributi corrisposti alle compagnie e ai gruppi portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

*2-quater.* L'onere connesso alla corresponsione della quota del 30 per cento del trattamento di fine servizio maturato, al 31 gennaio 1990, dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, pari a lire 54.775.587.663, fa carico alla gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione. I maggiori oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali per il triennio 1990-1992, pari a lire 30.705.765.778, dovuti all'INPS, sono posti a carico della gestione commissariale che provvede in otto rate annuali di pari importo, senza aggravio di rivalutazione o di altri oneri finanziari ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* « VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « direttiva 87/167/CEE del Consiglio del 26 febbraio 1987 e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento)*

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

*a)* alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237,

nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 30 per cento è ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sarà effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 70 per cento.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario

liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato « GMDSS - Global Maritime System and Safety System », indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni

di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

#### ARTICOLO 2.

*(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale)*

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle de-

terminazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 3.

*(Contributi all'industria cantieristica).*

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica na-

zionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera a), può concedere alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale spa (CENTENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere,

nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera b), e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - cantieri navali italiani spa, può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera c), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanico di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammmodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore

navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

*a*) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;

*b*) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;

*c*) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;

*d*) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

*(Adeguamenti tariffari servizi marittimi sovvenzionati).*

1. La disciplina dettata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre

1993, n. 537, non si applica ai servizi marittimi eserciti dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che restano regolati dalla normativa di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Sono fatte salve le modifiche tariffarie intervenute per l'anno 1995 per i servizi delle suddette società.

#### ARTICOLO 5.

*(Finanziamento di opere aeroportuali).*

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

#### ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 1.

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole da: è ripartito fino alla fine della lettera con le seguenti: è ripartito per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà*



valutare il piano predisposto dalle compagnie e dai gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, articolato in un triennio o in un periodo superiore, il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Nell'ambito della percentuale del 30 per cento potranno essere considerate situazioni di compagnie e gruppi portuali del Mezzogiorno e del territorio lagunare, per i quali si riscontri la necessità di particolari interventi a sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione.

1. 5.

La Commissione.

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole:* alla data del 18 marzo 1995 *con le seguenti:* alla data in cui ha avuto luogo l'assemblea di trasformazione societaria ai sensi della citata legge n. 84 del 1994.

1. 1.

Canavese.

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole:* dell'eventuale piano di risanamento della gestione pregressa di ciascuna compagnia o gruppo portuale *con le seguenti:* del piano di risanamento della gestione pregressa di ciascuna compagnia o gruppo portuale qualora lo stesso piano sia stato presentato al momento della trasformazione societaria ai sensi della citata legge n. 84 del 1994; qualora il piano di risanamento non sia stato presentato si farà riferimento ai bilanci trasmessi al Ministero dei trasporti e della navigazione negli anni 1992, 1993 e 1994.

1. 2.

Canavese.

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole:* dell'eventuale piano di risanamento della gestione pregressa di ciascuna compagnia o gruppo portuale

*con le seguenti:* del piano di risanamento della gestione pregressa di ciascuna compagnia o gruppo portuale qualora lo stesso piano sia stato presentato al momento della trasformazione societaria ai sensi della citata legge n. 84 del 1994.

1. 3.

Canavese.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli interventi relativi alla ristrutturazione o riconversione sono erogati in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 237 del 1995 qualora il numero dei lavoratori ecceda quello definito dalle piante organiche già approvate in sede ministeriale e gli stessi abbiano maturato i limiti di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 103 del 1983, negli anni 1991 e 1992.

1. 4.

Canavese.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

1. 6.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 2-quater.*

1. 9.

La Commissione.

*Al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole:* L'onere connesso alla corresponsione della quota *con le seguenti:* La quota.

1. 7.

La Commissione.

*Al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole da:* fa carico *fino a:* in liquidazione *con le seguenti:* è erogata entro il 31 dicembre 1995. Si intende

ridotta nella medesima misura l'autorizzazione di spesa relativa alla restante quota del 70 per cento.

1. 8.

La Commissione.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: limiti di impegno aggiungere la seguente: decennali.*

2. 1.

La Commissione.

*Al comma 2, dopo le parole: il limite di impegno inserire la seguente: decennale.*

2. 2.

La Commissione.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Fincantieri, con la sua Divisione costruzioni militari, è la sola struttura nazionale attrezzata e dedicata alla costruzione delle navi militari maggiori e più tecnologicamente avanzate;

la Fincantieri ha costituito questa Divisione nel 1984, attribuendole una dimensione corrispondente ai fabbisogni di rinnovo della Marina militare italiana, nell'intento di armonizzarsi con i programmi di sviluppo della Marina militare stessa, per non farle mancare il supporto necessario dell'industria nazionale;

la Divisione — insediata a Genova con i servizi di vendita, progettazione e sviluppo — era strutturata sui cantieri di Riva Trigoso (GE) e Muggiano (SP), nonché sulla linea sommergibili del cantiere di Monfalcone (GO), e disponeva di una forza lavoro di 3.500 addetti;

questa Divisione attraversa da alcuni anni una situazione critica, sia per il progressivo esaurimento dei programmi navali nazionali (ex legge n. 57 del 1975)

senza avvio di nuove iniziative di rilievo, sia per la contrazione del mercato estero per le aziende italiane, anche a causa di una normativa delle esportazioni oggettivamente troppo restrittiva;

conseguentemente a questa situazione, la Divisione costruzioni militari ha attuato in questi anni un incisivo processo di riorganizzazione, con riduzione della capacità produttiva e, conseguentemente, della forza lavoro, passata da 3.500 unità a 2.200;

in particolare, con il trasferimento a Muggiano della linea sommergibili di Monfalcone, il sistema produttivo risulta ora limitato al solo polo di Riva Trigoso/Muggiano, costituito da due centri ad attività integrata, la cui dimensione continua a mantenersi strategicamente in grado di soddisfare complessivamente i requisiti dei prevedibili programmi della Marina militare italiana, tratteggiati nel « Nuovo modello di difesa »;

nonostante questi interventi strutturali la situazione del suddetto polo produttivo risulta attualmente molto critica in quanto:

1) la produzione militare acquisita copre solo il 30 per cento della capacità produttiva 1995, pur avendo dato inizio alla costruzione di una nave rifornitrice di squadra (con contratto, con la Marina militare italiana, divenuto operativo il 30 giugno 1995);

2) la capacità produttiva, coperta al 30 per cento dal settore militare, sale al 65 per cento con le attività diversificate, comprendenti cioè attività di produzione civile, alle quali si sta facendo ricorso in via transitoria in attesa della stabilizzazione della produzione militare;

3) il ricorso alla cassa integrazione guadagni è massiccio, con oltre 200 unità lavorative a Riva Trigoso e circa 300 unità a Muggiano;

nel complesso, la produzione acquisita e acquisibile nel breve termine — tra la quale due pattugliatori tipo « Zara »

della Guardia di finanza - coprirebbe la capacità produttiva dell'attuale polo, fin solo al 1996 e soltanto per il 50 per cento delle capacità, con gravi rischi per l'occupazione a causa dell'esaurimento delle possibilità di ricorso alla cassa integrazione guadagni;

si profila una prospettiva a medio-lungo termine che, nell'intento di mantenere in Italia un polo strategico di costruzioni navali militari commisurato alle realistiche necessità della Marina militare italiana, rende improrogabile:

1) l'avvio dei nuovi programmi militari nazionali previsti nel « Nuovo modello di difesa »: pattugliatori costieri, sommergibili di nuova generazione, fregate classe « Orizzonte », nave maggiore sostitutiva della « Veneto »; ciò dando possibilmente la precedenza alle unità cantierabili già nel 1996;

2) l'acquisizione di commesse militari all'estero, per le quali è indispensabile il supporto governativo, anche attraverso sistematici contatti politici a livelli elevati, come ordinariamente operato dalle principali potenze economiche mondiali; a questo proposito, a parte l'attività in Malesia e Marocco per la definitiva sistemazione delle corvette facenti parte del noto contratto interrotto con l'Iraq, un particolare interesse per nuove acquisizioni riveste il Kuwait, che ha in atto un programma di corvette missilistiche e che finora non ha offerto alcuna occasione di lavoro all'industria militare italiana, come invece ha fatto nei confronti degli altri alleati impegnati nella cosiddetta « Guerra del Golfo »;

impegna il Governo

a dare attuazione e avvio tempestivamente ai programmi militari nazionali sopraindicati e altresì a dare supporto all'attività di esportazione, condizioni necessarie per consentire a Fincantieri di mantenere l'attuale assetto della sua Divisione costruzioni militari, così che si possa continuare a mantenere - per i programmi

più impegnativi - le professionalità altamente specializzate del polo integrato Riva Trigoso/Muggiano, professionalità che una lunga inoperosità disperderebbe definitivamente, con gravi ripercussioni occupazionali in aree già afflitte da una grave stato di crisi, oltre a determinarsi la perdita di un settore strategico dell'industria cantieristica nazionale.

(9/2908/1).

« Marengo ».

La Camera,

premessi che:

il processo di riassetto dell'ordinamento portuale e, in più generale, la ristrutturazione degli scali nazionali che ha visto il superamento del regime di riserva di mano d'opera in favore delle Compagnie portuali, la trasformazione degli Enti portuali da soggetti operativi e gestionali ed Autorità portuale con meri compiti di controllo e indirizzo, nonché l'ingresso nel settore dell'imprenditoria privata attraverso i cosiddetti « terminalisti », ha comportato negli anni grandi costi sociali sostenuti dalla collettività in termini di prepensionamenti e cassa integrazione guadagni, mentre, complessivamente, si è confermata la strategicità, sul piano dell'economia nazionale, del nodo rappresentato dalla portualità;

i provvedimenti definiti dal decreto-legge 19 luglio 1995, n. 287, non sono in grado, dal punto di vista delle unità prepensionabili previste, di far fronte al completamento del processo di ristrutturazione della portualità a causa delle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro nel settore, nonché delle incertezze e dei ritardi nell'applicazione della legge n. 84 del 1994, causati anche dalle modifiche più volte introdotte nella legge tramite decretazione e che hanno reso del tutto aleatorie le procedure e le garanzie previste dalla legge a tutela dell'occupazione nella fase « transitoria »;

a fronte di tale situazione, nell'esigenza di giungere al completamento

della riforma, di garantire certezza di rilancio alla portualità nazionale, in particolare assicurando che, sulla possibilità di sviluppo delle nuove imprese portuali, non gravino i costi pregressi del risanamento, garantendo altresì equità di trattamenti e tutela sociale per i lavoratori coinvolti nel processo di ristrutturazione,

impegna il Governo

ad individuare gli opportuni strumenti legislativi affinché siano previste ulteriori unità prepensionabili, necessarie a completare il processo di ristrutturazione della portualità nazionale, nella misura di 1.200 unità per le Compagnie portuali e di 500 unità per gli Enti portuali, utilizzando, ove possibile, risorse e strumenti già previsti nell'ambito del settore dei trasporti ovvero individuando nel quadro della finanziaria 1996 le risorse necessarie.

(9/2908/2).

« Bolognesi ».

La Camera,

premessò che:

gli interventi previsti nel decreto-legge 19 luglio 1995, n. 287, sono rivolti alla necessità di favorire la ripresa dell'industria marittima e di agevolare la competitività del settore sul mercato internazionale;

tali interventi, quali contributi diretti alle imprese, debbono seguire alcuni criteri selettivi nonché essere vincolati a precise procedure di controllo, essendo il mercato del lavoro del settore sottoposto a forti elementi di precarietà ed aleatorietà;

infatti, intervenendo sulle ritenute d'acconto operate nei confronti della gente di mare si fa discendere direttamente dalle unità lavorative impiegate l'entità dei contributi alle aziende; pertanto devono essere approntate precise garanzie affinché gli incentivi, che operano come sgravi del costo del lavoro,

siano finalizzati al mantenimento ed all'incremento di un'occupazione stabile e qualificata, premiando aziende che rispettino i contratti di lavoro e garantiscano livelli occupazionali effettivi e verificati;

altro parametro selettivo di cruciale importanza sono le garanzie fornite dalle Aziende in materia di livelli di sicurezza della navigazione del naviglio impiegato;

anche in questo caso non è opportuno incentivare aziende le cui navi si fossero rivelate carenti nel corso delle visite periodiche compiute dalle Autorità competenti,

impegna il Governo

ad emanare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto, uno specifico regolamento di attuazione sulla base dei seguenti criteri nonché a definire le procedure di controllo cui sono subordinate le erogazioni dei contributi medesimi:

ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera a) del comma 3, si terrà conto dei soli marittimi inseriti nei turni particolari aziendali o in rapporto di « Continuità rapporto di lavoro », ai sensi della contrattazione collettiva nazionale vigente, ai quali sia stato assicurato, nei dodici mesi precedenti l'erogazione del contributo, un periodo di imbarco complessivamente non inferiore a cinque mesi. Le società di navigazione saranno tenute a fornire adeguata documentazione attestante la consistenza numerica dei turni particolari aziendali, la quale non può essere inferiore al 133 per cento del numero previsto dalle tabelle d'armamento delle navi di proprietà di ciascuna azienda e/o gruppo armatoriale, nonché i periodi di imbarco effettuati dai singoli marittimi. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione del contributo dopo opportuna verifica della congruità della documentazione fornita dalle Aziende. Le navi interessate non dovranno aver subito, nei

dodici mesi precedenti l'erogazione del contributo, significativi rilievi nel corso di ispezioni, effettuate dalle competenti autorità, in materia di rispetto delle normative relative alla sicurezza della navigazione nonché rispetto a quelle relative all'igiene ed abitabilità.

(9/2908/3). « Guerra, Bolognesi ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. n. 2908,

impegna il Governo

ad assicurare che i contributi alle compagnie e ai gruppi portuali corrisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992 n. 428, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

(9/2908/4) « Mario Caruso, Marengo, Bioricotti, Toia, Fonnesu ».

La Camera,

premesso che:

la Fincantieri di Taranto attraversa da anni una profonda crisi di ristruttu-

razione con la conseguente collocazione in cassa integrazione e mobilità di centinaia di lavoratori;

numerosi impegni per il rilancio delle unità locali sono stati presi dai governi nazionali per un rilancio della fincantieri di Taranto nell'ambito di una generale reindustrializzazione dell'area tarantina, colpita in questi anni dalla crisi siderurgica e della marina militare;

l'attuale decreto-legge n. 287, rivolto alla necessità di favorire con misure straordinarie ed urgenti la ripresa del settore attraverso forme incentivanti e finanziarie può dare concretamente la possibilità alla fincantieri di Taranto ad attuare il rilancio tecnico-organizzativo richiesto da tempo e in grado di recuperare i livelli occupazionali oggi messi in discussione dalla crisi di ristrutturazione,

impegna il Governo

ad individuare gli opportuni strumenti legislativi affinché sia attuato il rilancio del cantiere di Taranto e il recupero a lavoro del personale attualmente in cassa integrazione e mobilità utilizzando anche eventuali prepensionamenti che si rendessero necessari.

(9/2908/5). « Voccoli, Marengo ».



**DISEGNO DI LEGGE: S. 1812. CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO  
1995, N. 219, RECANTE NORME IN MATERIA DI ISTITUTI  
E PERSONALE APPARTENENTI AL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (2913)**

---





**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GIUGNO 1995, N. 219, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

*L'articolo 3 è soppresso.*

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

« ART. 4. - (Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali). - 1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di

guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

*All'articolo 5:*

*al comma 1, dopo le parole: « entro il termine » è inserita la seguente: « perentorio »;*

*al comma 2, dopo le parole: « legge 11 marzo 1988, n. 67 » sono inserite le seguenti: « e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità »;*

*al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla*

costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994/1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « effettuate » sono inserite le seguenti: « e sia stata ottenuta l'idoneità ».

il comma 2 è soppresso.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (Particolari casi di inquadramento). — 1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo di cui al comma 2 dello stesso articolo 28 sono fatti salvi ancorché soggetti ad impugnazione, gli inquadramenti conferiti

con provvedimenti adottati fino al 31 agosto 1993, sempreché rappresentino spesa consolidata delle unità sanitarie locali ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

(Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale).

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-

1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

*(Ripiano debiti U.S.L.).*

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

#### ART. 3.

*(Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).*

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole:

« province autonome » sono inserite le seguenti: « e la regione interessata »;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « scientifica e tecnologica » sono inserite le seguenti: « e il Ministro del tesoro »;

c) all'articolo 2, comma 3, lettera a) dopo le parole: « i criteri generali per il riconoscimento » sono inserite le seguenti: « a tempo indeterminato »;

d) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto; del consiglio fanno parte due rappresentanti della regione interessata;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della

contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; »;

e) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. »;

f) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « fermo quanto disposto nel comma 1. »;

g) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

h) all'articolo 4, comma 1, le parole: « dalle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « in analogia con »;

i) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;

l) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: « la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - » sono sostituite dalle seguenti: « saranno disciplinate le modalità di assunzione del personale presso gli istituti di diritto pubblico »;

m) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della regione Liguria.

6. Gli istituti, entro 90 giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva. ».

#### ART. 4.

(Guardia medica).

1. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per i servizi di guardia medica ed emergenza territoriale, istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché i medici sostituiti di guardia medica in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri sostituiti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali, in attesa dell'organizzazione sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dei nuovi modelli organizzativi della medicina di base.

ART. 5.

*(Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i 30 giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro 15 giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su pro-

posta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

ART. 6.

*(Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale).*

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

ART. 7.

*(Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari).*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammis-

sione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

#### ART. 8.

*(Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere).*

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale

di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### ART. 9.

*(Asilo nido del Ministero della sanità).*

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità fino al 30 giugno 1995.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 374 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1995

TABELLA A  
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

REGIONI	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte . . . . .	162
Lombardia . . . . .	380
Veneto . . . . .	256
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	75
Liguria . . . . .	142
Emilia-Romagna . . . . .	288
Toscana . . . . .	289
Umbria . . . . .	60
Marche . . . . .	138
Lazio . . . . .	426
Abruzzo . . . . .	51
Molise . . . . .	19
Campania . . . . .	381
Puglia . . . . .	169
Basilicata . . . . .	21
Calabria . . . . .	182
Sicilia . . . . .	323
Sardegna . . . . .	118
Totale . . . . .	3.480

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora fossero accertati, in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1992, 1993 e 1994, ulteriori disavanzi, rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, certificati e comprovanti le responsabilità di impegno di spesa a fronte di provvedimenti nazionali o derivanti dall'incidenza sulle spese effettuate del peso della popolazione anziana residente in modo prevalente in alcune regioni, essi saranno oggetto di successivi interventi concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bol-

zano, tesi ad integrare le quote attribuite con il presente provvedimento.

1. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Istituti di ricovero e cura  
a carattere scientifico).

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: « degli istituti » sono inserite le seguenti: « in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari

allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovvraregionale, »;

a) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: « province autonome » sono inserite le seguenti: « e la regione interessata »;

b) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: « scientifica e tecnologica » sono inserite le seguenti: « e il Ministro del tesoro »;

c) all'articolo 2, comma 3, alla lettera a), dopo le parole: « i criteri generali per il riconoscimento » sono inserite le seguenti: « , a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità »; alla lettera f) le parole: « della attività di ricerca e di sperimentazione clinica » sono sostituite con le seguenti: « dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica »; dopo la lettera g) è inserita la seguente: « g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni »; alla lettera h), dopo le parole: « procedure per » sono inserite le seguenti: il coordinamento e »;

c-bis) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministero della sanità sentita la regione interessata procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli Istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti »;

d) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: a) un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; b) 4 esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dalla regione ove ha sede legale l'istituto; c) 2 rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto dell'istituto, e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; b) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; c) definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; d) verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa senza diritto di voto il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere a), b) e c) del presente comma, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del con-



siglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione, è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragio-

neria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; »;

e) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del diret-

tore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. »;

f) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « fermo quanto disposto nel comma 1. » e l'ultimo periodo è abrogato;

g) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

h) all'articolo 4, comma 1, le parole: « dalle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « in analogia con »;

i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente;

« 2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici »;

l) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

*l-bis)* i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti »;

*l-ter)* all'articolo 6 nella rubrica le parole « di base » sono sostituite dalla seguente « corrente »;

*l-quater)* all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « degli Istituti » sono inserite le seguenti « , sia corrente che finalizzata, »;

*l-quinquies)* all'articolo 6, comma 2, dopo le parole « ricerca finalizzata » sono inserite le seguenti: « , sia clinica che di base, »;

*l-sexies)* all'articolo 6, comma 3, dopo le parole « da altri organismi » sono aggiunte le seguenti: « sia pubblici che privati »;

*l-septies)* all'articolo 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica, in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario »;

*m)* all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4. Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della regione Liguria.

6. Gli istituti, entro 90 giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento

del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva. ».

1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del Consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

2. 01.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).*

1. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico gli incarichi temporanei relativi alla qualifica di assistente medico, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 agosto 1996. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli istituti medesimi.

2. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

2. 02.

Saia, Valpiana, Nardini.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i sostituti inserire le seguenti: in elenco.*

4. 3.

Petrelli.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i sostituti inserire le seguenti: secondo la graduatoria di merito esistente.*

4. 5.

Mignone, Scermino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i sostituti inserire le seguenti: secondo il punteggio.*

4. 6.

La Commissione.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medici che hanno superato o supereranno il corso di formazione specifica in medicina generale viene riconfermato il diritto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

4. 1.

Pepe.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto, in sede di rinnovo convenzionale, il punteggio di 6,3 punti.

4. 2.

Saia, Nardini, Valpiana.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto un punteggio, in sede di rinnovo convenzionale, pari a 6,3 punti.

4. 4. Giulio Conti, Olivieri, Vincenzo Basile, Liuzzi, Barbieri, Salvo, Blanco, Gramazio, Antonio Rizzo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto il punteggio di 6 punti.

4. 7. La Commissione.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero).*

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente

della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

\* 4. 01.

Saia, Nardini, Valpiana.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero).*

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

\* 4. 02.

Baresi.

ART. 5.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: consultori familiari inserire le seguenti: e all'attivazione di forme sperimentali di case da parto.*

5. 1.

Valpiana, Nardini, Saia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 1.

*Al primo periodo, dopo la parola: tecnologica, inserire le parole: che preveda il superamento di uno speciale esame di abilitazione all'esercizio professionale.*

0. 7. 1. 1. Saia, Diliberto, Commisso, Boffardi, Calvanese, Garavini, Crucianelli, Lumia.

## ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752 ».

7. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

## ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 8.

(Nomina direttore sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere).

1. Fino all'espletamento delle nuove idoneità l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente,

ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline « Igiene, epidemiologia e sanità pubblica » e « Organizzazione dei servizi sanitari di base ».

3. Gli incarichi di cui al comma 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-bis. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di

cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-ter.* Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo di cui al comma 2 dello stesso articolo 28 sono fatti salvi ancorché soggetti ad impugnazione, gli inquadramenti conferiti con provvedimenti adottati fino al 31 agosto 1993, sempreché rappresentino spesa consolidata delle unità sanitarie locali.

*3-quater.* Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: « Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ».

*3-quinquies.* Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente:

« 11. Fino all'espletamento delle nuove idoneità sono valide le idoneità conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera ».

*3-sexies.* All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: « medici di medicina generale » sono inserite le altre: « , gli specialisti ambulatoriali ».

8. 2.

Saia, Valpiana, Nardini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le altre: " , gli specialisti ambulatoriali" ».

8. 3.

La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: « Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ».

*1-ter.* Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: « Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario ».

8. 1.

Lombardo, Galliani.

## ART. 9.

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

## ART. 9-bis.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente: « L'associazione italiana della Croce Rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica

di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici ».

2. Lo statuto della Croce Rossa Italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**9-bis. 01.** Scermino, La Cerra, Torre, Porcari, Magrone.





*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 27 luglio 1995.**

Agnaletti, Bergamo, Brugger, Cecchi,  
Occhetto, Pampo, Provera.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Agnaletti, Bergamo, Brugger, Cecchi,  
Della Valle, Occhetto, Pampo, Provera.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 26 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FUMAGALLI CARULLI: « Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta » (2957);

MAZZOCCHI ed altri: « Norme per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della competenza sul Teatro dell'Opera di Roma » (2959);

TRIONE ed altri: « Istituzione del parco archeologico dell'Agro nocerino-sarnese e norme per il recupero e la valorizzazione del relativo patrimonio archeologico, artistico e ambientale » (2962);

BALOCCHI: « Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni » (2963);

BIRICOTTI ed altri: « Istituzione dell'Agenzia italiana per la sicurezza della navigazione e delle attività marittime (AISNAM) » (2964);

BIRICOTTI ed altri: « Istituzione del Fondo di garanzia per il credito navale » (2965);

DORIGO: « Proroga del termine di ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi » (2966);

BROGLIA: « Nuove norme in materia di diritto di prelazione per i terreni ad utilizzazione agricola » (2967);

CACCAVALE: « Modifica all'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di edificazione di monumenti in onore di personaggi contemporanei » (2968).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte  
di legge costituzionale.**

In data 26 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

MALAN e LANTELLA: « Modifica in senso federalista all'articolo 138 della Costituzione » (2956);

ASQUINI: « Modifiche agli articoli 38, 47 e 53 ed introduzione dell'articolo

53-bis della Costituzione concernenti i diritti dei cittadini in materia fiscale» (2958);

SODA ed altri: « Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di revisione del referendum abrogativo e di introduzione del referendum propositivo collegato all'iniziativa legislativa popolare » (2961).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 26 luglio 1995 Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1611. — Senatori ZECCHINO ed altri: « Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico » (approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2960).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

CALDERISI ed altri: « Norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale » (2933) (Parere della II, della IV, della V, della VII, della IX e della XI Commissione).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti), in sede referente:

PERTICARO: « Nuove norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle

telecomunicazioni » (2953) (Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

#### **Modifica della composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.**

In data 25 luglio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio il deputato Paolo FRANZINI TIBALDEO, in sostituzione del deputato Sonia VIALE, dimissionario.

#### **Modifica della composizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.**

In data 25 luglio 1995 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il deputato Mario BORGHEZIO, in sostituzione del deputato Carlo CONTI, dimissionario.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1994 (doc. XIV, n. 2), già annunciata all'Assemblea il 4 luglio 1995 — ha trasmesso la decisione e la relazione sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché le decisioni sui rendiconti generali della regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, relative all'esercizio finanziario 1994.

**Trasmissione dal consiglio regionale della Lombardia.**

Il Presidente del consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 29 giugno 1995, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso il 27 giugno 1995, concernente il trattamento di cassa integrazione guadagni per i lavoratori coinvolti in processi di reindustrializzazione.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 20 luglio 1995, ha trasmesso, con riferimento all'articolo 6, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », le relazioni sulle attività svolte e sui risultati ottenuti predisposte dalle Agenzie per l'impiego delle regioni Abruzzo, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera del 21 luglio 1995, ha trasmesso, per la parte di competenza, una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea MUZIO ed altri n. 6-00012, concernente le problematiche connesse ai fatti alluvionali del novembre 1994, approvata nella seduta dell'Assemblea del 5 aprile 1995.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio del controllo e trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

